



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 30/04/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 129

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Piano di coltivazione e progetto di recupero ambientale di una cava di conglomerati in località "Stivaletta" in agro di Ginosa. - Proponente: Ditta Sarim S.r.l.

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 1757 del 09.02.06 la Ditta Sarim S.r.l., con sede in Marina di Ginosa (TA) in C.da Lama del Pozzo, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una nuova cava sita in loc. "Stivaletta" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 118, particelle 11-45-46-90-495;
- con nota prot. n. 2255 del 22.02.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 2946 del 08.03.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota acquisita al prot. 10873 del 20.09.06 la ditta trasmetteva copia del certificato di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Ginosa e parere favorevole espresso dallo stesso;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 01.02.2007, valutata la documentazione agli atti riteneva esprimersi come segue: "....omissis...."

Premessa

Il progetto prevede l'apertura di una cava "a fossa" per la coltivazione di sabbie e ghiaie su un terreno di circa 13000 mq, in disponibilità della Ditta, posto in località "Stivaletta" in agro di Ginosa, ricadente sulle

particelle 11, 45, 46, 90, 495 del Foglio di Mappa 118. La zona interessata è ubicata a circa 13 km dal centro abitato di Ginosa e si trova lungo la S.P. 10.

L'area di cava ricade all'interno di un Bacino di completamento previsto dal P.R.A.E. adottato con delibera di G. R. 1744/2000 e sul P.R.G. del Comune di Ginosa ricade in Zona Agricola (zona E).

Osservazioni

L'area interessata dalla coltivazione come si evince dalle cartografie allegate al SIA è stata classificata dal P.U.T.T./Paesaggio come A.T.E. "E" e ricade nell'area di pertinenza ed annessa di due corsi d'acqua.

Il punto 4.1 dell'art. 3.08.4 delle NTA prevede che all'area di pertinenza di un corso d'acqua si applichino gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art. 3.05 che escludono la possibilità di autorizzare attività estrattive e comunque, al comma a punto 2, vieta la escavazione ed estrazione di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria mentre al punto 1 esclude qualsiasi trasformazione in alveo fatta eccezione per alcuni interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione, al miglioramento del regime idrico, al disinquinamento ed alla disinfestazione. Il punto 4.2 dell'art. 3.08.4 delle NTA prevede inoltre che nell'area annessa di un corso d'acqua si applichino gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 che limitano le nuove localizzazioni delle attività estrattive ai soli materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità e prescrive direttamente, al punto 3 del comma b, che non sono autorizzabili le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute di cave attive se funzionali al ripristino e/o adeguata sistemazione finale dei luoghi.

Gli estensori del SIA rilevando quanto sopra riportato, hanno allegato allo studio una attestazione del Comune di Ginosa del 17/01/2007 richiamata con nota del 30/01/2007 dove si dichiara che in seguito al sopralluogo eseguito in data 11/01/2007 sono state constatate le trasformazioni subite dalle aree di intervento e la effettiva modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto riportato sugli atlanti del PUTT/P. Sulla documentazione citata si sottolinea inoltre la necessità da parte del Comune di una riconfigurazione dell'articolazione planimetrica dell'ATD in questione e che tale riconfigurazione è già in fase avanzata di redazione.

Il Comitato, alla luce di tutte le valutazioni effettuate, prime di esprimere il proprio parere, ha ritenuto di dover acquisire il parere del Settore Urbanistica.

Con nota acquisita al prot.2630/07 la SARIM ha trasmesso copia della nota prot.10435/06 con cui il Settore Urbanistica ha rilevato che l'area di cui trattasi ricade in un ambito territoriale esteso di tipo di valore "normale" non sottoposta a tutela diretta dal PUTT/P e che pertanto non risulta interessata da vincoli di natura paesaggistica individuati dalla cartografia tematica del PUTT/P approvato con delibera di G.R. del 15.12.2000 n.1748; con la stessa nota veniva trasmessa la compatibilità con il PAI trasmessa dall'Autorità di Bacino Della Puglia con nota 0008216 del 15.12.06.

Parere

Il Comitato pertanto, sulla base di tutta la documentazione prodotta, esprime per quanto di competenza parere favorevole all'intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

- che sia realizzata una tettoia con pavimento impermeabilizzato per il ricovero dei mezzi meccanici;
- che sia individuata e adeguatamente attrezzata un'area per il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere. Il deposito degli stessi dovrà essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- sia per la tettoia che per l'area destinata a deposito temporaneo dovranno essere adottate misure atte

ad impedire l'ingresso delle acque di corrivazione;

- che siano acquisiti i necessari titoli autorizzativi per il collegamento, previsto in progetto, della rete di regimentazione delle acque meteoriche esterne alla cava ai canali di bonifica esistenti con deflusso nel canale Lama di Pozzo;

- che il raffittimento della fascia a verde perimetrale previsto in progetto per il lato della cava antistante la S.P. 10 sia esteso anche agli altri fronti in modo tale che sia ridotta al minimo la dispersione di polveri sui terreni contermini, tutti caratterizzati dalla presenza di colture di pregio.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 01.02.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Sarim S.r.l., con sede in Marina di Ginosa (TA) in C.da Lama del Pozzo,, relativamente alla coltivazione di una nuova cava sita in loc. "Stivaletta" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 118, particelle 11-45-46-90-495, con le seguenti prescrizioni:

- che sia realizzata una tettoia con pavimento impermeabilizzato per il ricovero dei mezzi meccanici;

- che sia individuata e adeguatamente attrezzata un'area per il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere. Il deposito degli stessi dovrà essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- sia per la tettoia che per l'area destinata a deposito temporaneo dovranno essere adottate misure atte ad impedire l'ingresso delle acque di corrivazione;

- che siano acquisiti i necessari titoli autorizzativi per il collegamento, previsto in progetto, della rete di regimentazione delle acque meteoriche esterne alla cava ai canali di bonifica esistenti con deflusso nel

canale Lama di Pozzo;

- che il raffittimento della fascia a verde perimetrale previsto in progetto per il lato della cava antistante la S.P. 10 sia esteso anche agli altri fronti in modo tale che sia ridotta al minimo la dispersione di polveri sui terreni contermini, tutti caratterizzati dalla presenza di colture di pregio.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
